REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE REALTA' ASSOCIATIVE SPORTIVE DEL TERRITORIO

Approvato con delibera del C.C. n. 61 del 19/12/2019

CAPO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1: OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i rapporti con le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di Gioia del Colle al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione tra L'Amministrazione, l'Ufficio Sport e le Associazioni Sportive del territorio – in ottemperanza alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1566 del 20 dicembre 2016; ed in applicazione dell'art. 6 dello Statuto Comunale --

CAPO 2: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 2: FINALITA' DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

In applicazione dell'art.6 dello Statuto Comunale e

visto: l'art.5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche ed integrazioni

visto: l'art.7 della Legge 27 luglio 2004, n.186

visto: l'art.90 della Legge n.289/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Si condivide la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1566 del 20 dicembre 2016, che prevede – dal primo gennaio 2018 - l'iscrizione al Registro pubblico e telematico, delle associazioni e società sportive dilettantistiche

е

Si istituisce -presso l'Ufficio Sport del Comune di Gioia del Colle - un registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, con sede legale nel Comune di Gioia del Colle, al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione, l'Ufficio Sport e le Associazioni sportive del territorio, per il ruolo che esse svolgono ai fini del soddisfacimento degli interessi collettivi.

Viene affidata la competenza all'Ufficio Sport in ordine all'Iscrizione ed alla Segreteria del Registro delle Società/Associazioni sportive presenti sul territorio del comune di Gioia del Colle.

ART. 3: REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Qualsiasi Associazione sportiva con sede legale nel comune di Gioia del Colle, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione al Registro, purchè non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte, siano conformi alla Costituzione ed alle leggi e si sia costituita almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla domanda di iscrizione.

ART. 4: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive dovrà essere indirizzata al Sindaco ed all'Ufficio Sport, redatta su carta semplice e sottoscritta con firma del legale rappresentante.

La domanda, alla quale dovrà essere allegata copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo approvato dai soci, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità, la ragione sociale, la sede legale, il numero degli aderenti e le modalità di attribuzione delle cariche associative.

Il modello della domanda di iscrizione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle.

ART. 5: ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro è disposta con determinazione del Responsabile Ufficio Sport, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta per la inesistenza dei requisiti richiesti di cui all'art.3, con provvedimento del Responsabile Ufficio Sport, il quale, per il venir meno dei requisiti o per la inosservanza di quanto previsto dal successivo art.6, può disporre motivatamente la cancellazione del Registro.

Il provvedimento di iscrizione al Registro e di cancellazione dallo stesso, viene comunicato formalmente al soggetto interessato, entro 30 gg. successivi all'adozione.

L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Tale registro è pubblico.

ART. 6: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Ferma restando la possibilità di iscrizione delle nuove Associazioni sportive, in qualsiasi momento l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a mezzo sito ufficiale dell'ente, l'aggiornamento del Registro, ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 4.

Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 gg. Tale termine sospende eventuali erogazioni o azioni di altra natura.

Le Associazioni dovranno comunicare all'Ufficio Sport, entro 30 giorni, eventuali variazioni che riguardano il legale rappresentante, modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo.

Le Associazioni dovranno presentare relazione delle attività svolte nell'anno precedente, laddove usufruiscano di contributi economici dal Comune, entro 3 (tre) mesi dalla erogazione degli stessi.

ART. 7: VIGILANZA DEL REGISTRO

La vigilanza del registro è esercitata dall'Ufficio Sport e dalla Commissione Comunale di Vigilanza competente.

ART. 8: SEGRETERIA DEL REGISTRO

L'Ufficio Sport cura la tenuta e l'aggiornamento effettivo del Registro e dei relativi atti.

Controlla anche i requisiti e li confronta con quelli del Registro Pubblico Nazionale e telematico del C.O.N.I. - istituito con delibera del Consiglio Nazionale n.1566 del 20 dicembre 2016 –

In caso di informazioni incomplete o contrastanti, prevalgono le informazioni risultanti dal Registro Pubblico Nazionale del C.O.N.I.

CAPO 3: EVENTUALI DIRITTI DERIVANTI

ART. 9: DIRITTI DERIVANTI

Dall'iscrizione nel Registro delle Società ed associazioni sportive deriva la prelazione:

- a) Per le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali
- b) Per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali (comprese le palestre scolastiche)

Nei modi e nei limiti previsti dal *Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi* e successive modifiche ed integrazioni; e dalle *leggi nazionali – art 90 L. n.289/2002-*

e deriva l'accesso:

a) Ai i contributi erogati dal Comune, al fine di agevolare l'esercizio della funzione dell'attività sportiva – come previsto dall'art.7 dello Statuto Comunale - nei limiti delle disponibilità, ed in conformità degli indirizzi Consiliari.

Nei modi e nelle condizioni stabilite dal *Regolamento per i rapporti con le realtà associative* e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, la contestuale iscrizione al Registro pubblico nazionale del C.O.N.I. attribuisce la prelazione per gli eventuali *diritti derivanti* dai commi precedenti di questo articolo, rispetto alle realtà associative sportive iscritte al solo Registro Comunale delle Associazioni/Società sportive del territorio.

CAPO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 10: TRASFERIMENTO DI REGISTRO

Per le Associazioni e Società sportive già iscritte nel "Registro comunale delle realtà associative" - ai sensi del Regolamento per i rapporti con le realtà associative - le stesse devono presentare domanda di "Trasferimento di Registro" se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento e senza l'ulteriore delibera della Giunta Comunale.

Con il trasferimento al registro delle Società/Associazioni sportive, si trasferisce anche l'anzianità di iscrizione risultante dal Registro delle realtà associative del territorio.

In caso di documentazione incompleta o mancante, l'Ufficio Sport può richiedere la documentazione mancante e procede al trasferimento ed iscrizione, solo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.3 di codesto Regolamento.

L'Ufficio Sport ne dispone l'iscrizione nel *Registro delle Società ed Associazioni Sportive* entro 30 gg. dalla richiesta della domanda e da comunicazione scritta agli interessati.

ART. 11: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione di approvazione.